

Tribunale di Firenze

(30 luglio 1945)

Pres. Tommasi - Est. Giannattasio

Weber e altri (avv. W. Cardoso, Finzi) c. Credito Italiano (avv. Casoni, Giannini)

Repubblica sociale italiana — Provvedimenti legislativi emanati nel periodo repubblicano — Validità o meno (non risolta).**Israeliti — Confisca dei beni mobili a norma del decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2 della repubblica sociale — Procedimento preparatorio al trasferimento di proprietà.****Banche — Deposito bancario — Decreto legislativo n. 2 della repubblica sociale — Obbligo della banca verso il depositante.****Guerra — Occupazione di territorio nemico — Poteri dell'occupante a norma della Convenzione dell'Aja.**

È fuori di discussione, dopo l'emanazione del decreto luogotenenziale legislativo 5 ottobre 1944 n. 249, il quale ha dichiarato privi di efficacia giuridica gli atti e i provvedimenti legislativi adottati sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana e gli atti di quel governo, i sequestri o le confische, che nessuno potrebbe oggi avanzare pretese fondate su taluni di quei provvedimenti legislativi; ma rimane da risolvere il più grave problema se, nel periodo repubblicano, emanati quei provvedimenti, era data la possibilità di rifiutare obbedienza. Tale gravità è determinata e accentuata dalla deroga al principio della irretroattività delle leggi sancite da alcuni provvedimenti legislativi luogotenenziali, la cui giustificazione si vuol trovare nella eccezionalità del passaggio da un ordinamento giuridico a un altro.

Il decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2 non determinava lo sposscamento automatico degli ebrei dei loro beni, e il passaggio di questi in proprietà dello stato. Perché il trasferimento di proprietà avvenisse, occorreva il decreto di confisca emesso caso per caso dal capo della provincia, contro il quale era previsto il ricorso dell'interessato. Durante il periodo corrente tra la denuncia e il decreto di confisca, i beni degli ebrei si trovavano semplicemente in stato di indisponibilità o di sequestro.

Tra la banca e i clienti ebrei, che avevano presso di lei depositato somme di denaro di loro proprietà, erano intervenuti i consueti contratti di deposito bancario (irregolare) che il decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2 non ha potuto tramutare in deposito regolare, così che la banca, divenuta per virtù del contratto, proprietaria delle somme o dei titoli, rimane obbligata a restituire il tantundem nonostante il decreto legislativo sopra indicato e l'arbitrario prelevamento da parte di militari tedeschi.

Secondo l'art. 43 della Convenzione dell'Aja del 1907, in forza dell'occupazione bellica lo stato occupante deve lasciare in vigore le leggi esistenti: può compiere una serie di atti di impero o imporre agli abitanti dei paesi occupati obblighi, escluso quello di portare le armi contro il proprio paese; può pure appropriarsi di cose mobili appartenenti allo stato occupato, ma deve rispettare e garantire il rispetto della proprietà privata mobiliare e immobiliare.

Fatto. — Con atto di citazione 20 gennaio 1945 l sigg. dr. Guglielmo Weber non in proprio ma nella sua qualità di mandatarlo generale dei sigg. Elisa Pegna ved. Calvo; Dr. Enrico Calvo ed Ester Finzi ved. Pegna; Gino Mortara, Bice Mortara Donati, Rag. Umberto Oava, Laura Bingen, Aldo Orsini, Dr. Piero Sacuto, quale titolare della ditta Gino Sacuto, Ing. Guido Galletti, esponevano che essendo tutti creditori in c/c per somme varie del

Credito Italiano, la Banca si era rifiutata di versare le somme dovute allegando di essere stata liberata da ogni suo obbligo in forza di pagamento eseguito al sedicente maresciallo delle SS. germaniche Braun; che il pagamento che il Credito assume di aver eseguito non è liberatorio ai sensi dell'art. 1188 c. c., perchè la pretesa del Braun, per ammissione della stessa Banca, è stata illegale; che la violenza usata dal sotto ufficiale tedesco non può considerarsi come causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione e non è neppure concepibile nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, che, ad ogni modo, nel caso in contestazione di deposito bancario (deposito irregolare) è testuale la norma dell'art. 1834 in forza della quale nei depositi di una somma di denaro presso una Banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria; tutto ciò premesso i predetti signori convenivano innanzi a questo Tribunale, il Credito Italiano sede di Firenze per sentire condannare a pagare alla signora Elisa Pegna per deposito in c/c di corrispondenza L. 267.738,20 e per deposito in c/c vincolato L. 11.243; al Dr. Enrico Calvo per deposito in c/c di corrispondenza L. 101.792,10; alla sig.ra Finzi Ester ved. Pegna per deposito in c/c di corrispondenza L. 8.891; alle sig.re Elisa Pegna ved. Calvo e Finzi Ester ved. Pegna per deposito in conto provvisorio L. 9.948; al sig. Gino Mortara per dep. in c/c di corrispondenza L. 76.252 e per dep. fruttifero L. 26.845; alla sig.ra Bice Mortara Donati per dep. in libretto di risparmio L. 102.225,70; al Rag. Umberto Cava per dep. fruttifero L. 19.713,10; alla sig.ra Laura Dingen per dep. in c/c di corrispondenza L. 118.733,25; al sig. Aldo Orefici per dep. fr. L. 13.508,09; al Dr. Piero Sacuto per dep. in c/c di corrispondenza L. 45.415,80; all'Ing. Guido Galletti per dep. in c/c di corrispondenza L. 86.373,90; cogli interessi di mora e con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in corso di giudizio; con vittoria di spese e con sentenza provvisoriamente eseguibile. Comparse le parti innanzi al Giudice Istruttore, il Credito Italiano eccepeva di aver pagato in base ad un ordine delle Autorità di occupazione che era pienamente efficace ed obbligatorio, anche se contrario alle norme internazionali determinatrici dell'occupazione, onde il pagamento è liberatorio alla stregua dell'art. 1188 c. c.; che per effetto del decreto legislativo n. 2 del 1944 della pseudo repubblica sociale, avente allora forza cogente era avvenuta la confisca di diritto di valori, crediti e beni mobiliari delle persone di stirpe ebraica, anche se non era ancora avvenuta la formalità del trasferimento all'Egeli, previsto dall'art. 8 di quel decreto, per cui assumendo l'Istituto la veste di custode di attività sequestrate e confiscate, l'importo dei conti e dei depositi erano separati dal patrimonio della banca; che la banca pagò al Comando germanico che dichiarò di sostituirsi al sedicente governo repubblicano; che quest'ultimo ratificò il pagamento.

Le parti venivano autorizzate alla produzione dei documenti e quindi prendevano le conclusioni da sottoporre al Collegio; gli attori concludevano per l'accoglimento delle domande specificate nell'atto di citazione, il Credito Italiano per il rigetto delle domande attrici con la condanna degli attori nelle spese di giudizio.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti si richiamavano alle già prese conclusioni.

Diritto. — Gli attori, tutti creditori di somme depositate in c/c presso la sede di Firenze del Credito Italiano, chiedono alla Banca convenuta la soddisfazione del loro credito e, mentre invocano l'art. 1834 c. c. per il quale nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, negano che il Credito possa addurre a giustificazione del proprio rifiuto di pa-

gamento un'impossibilità definitiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile perchè tale impossibilità non è neppure concepibile in obbligazioni che hanno per oggetto una cosa appartenente ad un *genus illimitatum*. Poichè — essi dicono — non esiste pagamento liberatorio da parte della banca a norma dell'art. 1188 c. c., questa è tenuta senz'altro all'adempimento.

Il Credito Italiano non contesta l'esattezza del verbale Calogero 13 luglio 1944 e non nega quindi che gli attori, suoi creditori in c/c non siano stati soddisfatti dei crediti dei quali chiedono l'adempimento; oppone però alle istanze attrici due tesi giuridiche fondamentali ed altre accessorie, facendole precedere da considerazioni di ordine morale.

Per impostare la controversia nei suoi giusti termini e risolverla con argomenti strettamente giuridici, occorrerà innanzitutto sfronarla da quegli elementi che non attengono rigorosamente al diritto. Non si può discutere e va dato atto perchè risulta dalla prova documentale, che il Credito Italiano, con rischio dei suoi funzionari, abbia opposto rifiuti e proteste all'ingiunzione del capitano germanico Kaufmann e che fuil col cedere alla forza, consegnando gli elenchi dei conti e versando i relativi importi per L. 4.000.000; può riconoscersi che detta somma rappresenti appena il 2,50 % dei valori dei clienti ebrei della Banca, può altresì ammettersi che l'azione tedesca era intenzionalmente rivolta contro i cittadini ebrei e non contro il Credito Italiano; tale circostanza per altro, va posta in relazione all'altra dell'esistenza di contratti di deposito bancario, dai quali nascono per i contraenti diritti e obblighi reciproci.

Invertendo l'ordine delle argomentazioni svolte nella comparsa di risposta, il Credito Italiano sostiene in primo luogo la non invocabilità dell'art. 1834, perchè, al momento in cui le autorità tedesche effettuarono il prelevamento delle somme (metà luglio 1944) più non esistevano da tempo presso il Credito Italiano dei depositi bancari a disposizione degli attori in forza del decreto legislativo del « duce » 4 gennaio 1944 n. 2 che all'art. 1 stabiliva che i cittadini di razza ebraica non potevano essere proprietari di valori, crediti e beni mobiliari di qualsiasi specie. All'art. 2 faceva obbligo a tutti i debitori di persone di razza ebraica di denunciare entro un breve termine i debiti esistenti presso tali persone, che venivano così esattamente individuati; all'art. 5 faceva immediato divieto di ogni modo di adempimento delle obbligazioni verso tali persone; all'art. 7 dichiarava a favore dello Stato tutti i loro beni confiscati ed infine agli art. 16 e segg. comminava pene pecuniarie o detentive a carico del contraente. Secondo l'Istituto convenuto esso non poté sottrarsi all'obbligo della denuncia alle autorità repubblicane dei suoi debiti verso i clienti israeliti; per effetto della denuncia le somme vennero individuate e bloccate: di conseguenza, venne a mancare il substrato giuridico del contratto di deposito bancario tra la Banca e i titolari dei conti, contratti che da quel momento cessarono di esistere, perchè da una parte il Credito aveva perduto la proprietà e l'uso delle somme che continuava a detenere a precario titolo di custodia, dall'altra i depositanti israeliti più non avevano la facoltà di ritirare le somme. L'Istituto completa le sue argomentazioni su tal punto affermando che il decreto legislativo del « duce » aveva efficacia giuridica nel luglio 1944; che la confisca delle somme era già operata sin dal 1 gennaio 1944 indipendentemente dal decreto di conferimento all'Egeli previsto dall'art. 8; che, infine, essendo le somme rimaste in custodia della Banca senza che questa avesse la facoltà e possibilità di servirsene, al rapporto giuridico che in quella situazione prese vita debbono essere applicate le norme del deposito regolare ed in particolare quella che stabilisce la liberazione del depositario dall'obbligazione di restituire

la cosa quando gliene è stata tolta la detenzione in conseguenza di un fatto a lui non imputabile art. 1780 c. c.).

Tutto il ragionamento del Credito Italiano si fonda sull'affermazione che il decreto del «duce» è un testo legislativo cui possa oggi riconoscersi efficacia giuridica relativamente ad eventi verificatisi sotto la dominazione tedesca e neo-fascista e ciò anche dopo l'emanazione del decreto luogotenenziale legislativo 5 ottobre 1944 n. 249 il quale ha dichiarato privi di efficacia giuridica gli atti e i provvedimenti legislativi adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e gli atti di quel governo, le confische ed i sequestri. E' fuori discussione che oggi nessuno potrebbe avanzare delle pretese fondate su taluni di quei provvedimenti legislativi; ma rimane sempre da risolvere il più grave problema, se cioè nel periodo repubblicano, emanati quei provvedimenti, era data la possibilità di rifiutarvi obbedienza e se può farsi carico al Credito Italiano, che ha adempiuto alla prescrizione dell'art. 2 di non aver preveuto che una legge successiva del Governo legittimo, a liberazione avvenuta, avrebbe reso privo di ogni efficacia giuridica quel provvedimento imperativo che, a suo parere, nel momento in cui fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non gli consentiva che di adeguarsi.

Il problema è assai delicato e non è dato risolverlo nel momento che attraversiamo, in cui tutto è eccezionale, a cominciare dalla formazione delle leggi, sulla base del principio dell'irretroattività della norma legislativa sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al c. c. Non mancano oggi esempi di leggi che dispongono per il passato e basti pensare al D. L. L. 27 luglio '44 n. 159 contenente le sanzioni contro il fascismo, che è tutto retroattivo dal primo all'ultimo precetto e che, sebbene abbia sollevato obiezioni in sede teorica, è regolarmente applicato da tutte le autorità giudiziarie a cominciare dall'Alta Corte di Giustizia.

La giustificazione di tale retroattività è stata indicata nel fatto che, nel passaggio da un ordinamento giuridico all'altro, alla legalità formale talvolta si sovrappone la giustizia sostanziale e che ad ovviare certe situazioni ingiuste non vi è altro rimedio che una legge che disponga per il passato.

La risoluzione del problema può piuttosto rinvenirsi nella considerazione che il governo della repubblica sociale italiana (il quale di fatto esercitava tutti i poteri dell'Italia occupata, come è riconosciuto implicitamente dallo stesso D. L. L. 5 ottobre n. 239) che ha ritenuto convalidabili alcuni provvedimenti amministrativi da esso adottati) imponeva provvedimenti legislativi; tutti i cittadini, privati o pubblici funzionari, gli enti pubblici o privati, gli organi dall'amministrazione centrale e di quelle locali dovettero, sia pure a malincuore, uniformarsi. E' vero che molti, magari affrontando gravi rischi, riuscirono a sottrarsi a quei provvedimenti ingiusti, ma se ciò è stato possibile per i singoli, alla cui condotta non era legata la sorte della libertà e degli averi ed anche della vita di altri, non altrettanto può dirsi di tutti coloro, privati o enti, ai quali incombevano gravissime responsabilità derivanti dai bisogni di una popolazione che nessun aiuto o protezione riceveva dal governo legittimo. Nel caso in esame può essere inutile indagarsi ulteriormente su tale problema dal momento che il decreto legislativo del «duce», anche ritenuto applicabile agli eventi verificatisi prima del 5 ottobre 1944, non ha prodotto la conseguenza affermata dal Credito Italiano.

Invero, a norma dell'art. 1 di detto decreto, i cittadini italiani di razza ebraica, anche se discriminanti, non potevano nel territorio dello Stato, tra l'altro, possedere titoli, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Il fatto che i cittadini ebrei non potessero possedere non significava che in realtà non possedessero, anzi proprio in quanto erano proprietari di quei determinati beni, erano passibili della confisca prevista dall'art. 7. Né si dica che in forza di quest'ultimo articolo lo spossessamento era automatico e la proprietà passava immediatamente allo Stato, perché ciò non è vero. Perché il trasferimento della proprietà si verificasse occorreva il decreto di confisca emesso caso per caso, dal capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni ed avverso il quale era pur previsto il ricorso al Ministero dell'Interno (art. 8). Il capo della provincia doveva controllare, in base alla denuncia della Banca, se effettivamente i singoli nominativi erano di persone di stirpe ebraica e se sussistevano gli altri estremi di legge e solo dopo compinte queste indagini avrebbe potuto, per ciascun debito, con separati decreti, sostituire al creditore spogliato l'Egeli in rappresentanza dello Stato. Si verificava qui una situazione analoga a quella che avviene nell'espropriazione per pubblico interesse. La procedura come è noto, consta di più parti: la dichiarazione di p. u.; la determinazione dei beni da espropriare, la determinazione dell'indennità, infine il decreto che stabilisce il trapasso della cosa di spettanza privata a favore della pubblica amministrazione. Lo stadio preparatorio ha soltanto finalità istruttorie e informative, mentre il trasferimento della proprietà dei beni espropriati non avviene che col decreto del prefetto che pronuncia l'espropriazione.

Il decreto di confisca del capo della provincia di Firenze che attribuiva i crediti degli attuali attori all'Egeli non si sono mai avuti e tutto si riduce al loro censimento e sequestro e al divieto alla banca di ogni modo di adempimento dei debiti. Il sequestro non immuta la sostanza del credito, onde il debitore rimane obbligato pur restandone sospeso lo adempimento.

Se il sequestro dei crediti non produce risoluzione del contratto, neppure può dirsi che il deposito bancario si sia trasformato in deposito regolare. Com'è noto, la nozione del contratto di deposito contenuta nell'art. 1706 del c. c. non corrisponde alla nozione di deposito di una somma di denaro presso una banca contenuta nell'art. 1834. Nell'una specie e nell'altra tra deponente e depositario si costituisce un rapporto giuridico continuo e duraturo nel tempo in cui al diritto del deponente di conseguire la restituzione delle cose o somme depositate corrisponde l'obbligo del depositario di procedere a tale restituzione; ma, mentre nella prima ipotesi si ha il deposito in generale o regolare, nella seconda si ha il deposito irregolare, che il nuovo codice ha voluto identificare con il deposito bancario; se l'operazione così detta irregolare è quella normale per la Banca che ha bisogno di porre la mano sul titolo o sul denaro affidatole, non è raro il caso in cui la Banca assuma la specifica obbligazione del depositario. Il legislatore si è ispirato all'*id quod plerumque accidit* ed ha fissato il principio che quando presso una banca si effettua un deposito, la facoltà di usare il denaro, oggetto del deposito, è presunta nel fatto che l'operazione sia compiuta presso la Banca ed il rapporto si esaurisce con la restituzione del *tantundem*.

Ora perché un deposito presso una Banca possa avere originariamente od acquistare successivamente la qualifica di deposito regolare, occorre che sia effettuato nelle forme particolari del deposito a *dossier* o in custodia, tale da far ritenere l'obbligo di conservare e di restituire la stessa specie depositata, altrimenti la Banca depositaria è e rimane proprietaria delle somme o dei titoli, senza che possa considerarsi un possessore in nome altrui. Nel caso in esame, quando avvenne la richiesta delle somme da parte tedesca nessun mutamento era intervenuto nella essenza del credito, tranne il divieto di adempierlo finché non fosse intervenuto un provvedimento definitivo e l'impossibilità, d'altra parte, dei deponenti di ottenere le somme depositate.

Il decreto definitivo del capo della provincia non solo non era intervenuto in quell'epoca, ma non è neppure intervenuto successivamente, restando quindi inalterato il rapporto di debito.

La sentenza della Corte Suprema che si invoca in contrario e che negò l'esistenza del deposito bancario, non può far testo in questa causa, perchè si riferisce ad una specie assai diversa e cioè al deposito fatto ad un ente pubblico presso un Istituto di credito per compiere *direttamente* i servizi di tesoreria dell'ente.

Nè maggior rilievo ha il riferimento alla ipotesi di dissesto. Se, nel frattempo, l'Istituto di credito fosse caduto in fallimento, non si vede perchè la Banca avrebbe dovuto pagare integralmente le somme all'autorità competente della pseudo repubblica sociale e non piuttosto opporre l'eguaglianza di trattamento del regime concorsuale. Infatti qualora non avesse potuto invocarsi una ragione di privilegio, che non si individua nella specie, la partita in questione e tutte le altre, quale che fosse il rapporto da cui prendevano origine, avrebbero operato quella compenetrazione che i francesi, con felice espressione chiamano *emboitement*, costituente la massa attiva che appartiene alla massa passiva, senza che sia dato più cogliere e distinguere le singole unità.

Il Credito Italiano non può disconoscere l'applicabilità degli art. 1782 e 1834 c. c. nè a norma degli art. 1218 e 1256 può parlare di impossibilità definitiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, perchè la legge subordinando l'esonero da responsabilità alla condizione che l'adempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione, ha voluto mettere in evidenza che deve trattarsi di impossibilità della prestazione in sé e per sé considerata, di guisa che non può agli effetti ilberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua condizione economica, che non siano obbiettivamente collegate alla prestazione dovuta (relazione al libro delle obbligazioni n. 37). Sin tanto che il Credito Italiano non provi l'impossibilità obbiettiva di adempiere (e tale prova sicuramente non può dare) l'esonero da responsabilità non è invocabile.

L'altra tesi del Credito Italiano è quella della validità a norma dell'art. 1188 c. c. del pagamento effettuato per obbedire all'ingiunzione di autorità investita di fatto del potere legale come autorità occupante. Si invocano in proposito la seconda conv. dell'Aja del 29 luglio 1899 ratificata dall'Italia il 4 settembre 1900 n. 504 e la quarta Convenz. dell'Aja del 18 ottobre 1907, che costituiscono le principali norme che il diritto internazionale conosca in materia di occupazione bellica.

Si osserva che a seguito della dichiarazione di guerra che l'Italia aveva intimato alla Germania il 13 ottobre 1943 il territorio italiano al nord del Sangro e del Garigliano venne a trovarsi occupato dall'esercito tedesco, cioè posto sotto l'autorità dell'esercito nemico. La Germania riconobbe, è vero, come alleato, la pseudo repubblica sociale italiana, ma lo Stato italiano ed il Reich non potevano non considerarsi fra loro legittimi belligeranti, nemici cioè che si sono dichiarati la guerra e la combattono.

Non discende che il territorio sottratto alla giurisdizione del governo legittimo venne a trovarsi sotto l'autorità dell'esercito germanico, con tutte le conseguenze che ciò importava, indipendentemente dalla circostanza di ordine pratico che indusse l'autorità occupante a mantenere in vita gli organi della cosiddetta repubblica e a dividere con essi il potere.

Se ciò è vero, non sono tuttavia esatte le conseguenze che il credito Italiano deduce dalle due convenzioni dell'Aja del 1900 e del 1907 che il Tribunale considera alla stessa stregua, non solo per la loro sostanziale identità, ma soprattutto perchè la IV convenzione del 1907 sulle leggi e gli usi della

guerra terrestre, per quanto non abbia mai avuto ratifica dagli organi legislativi dei singoli paesi e tanto meno dall'Italia, non ha fatto che raccogliere le consuetudini vigenti fra i popoli civili, sicchè la osservanza dei relativi precetti è ugualmente obbligatoria. A detti accordi anzi, può assimilarsi anche la dichiarazione di Bruxelles del 1874 la quale, sebbene non abbia neppure la forma di una convenzione internazionale, costituisce un insieme di norme di diritto consuetudinario, che sono state di regola rispettate.

Un rapido esame di quei testi convincerà dell'infondatezza della eccezione dell'Istituto convenuto. Secondo l'art. 43 della convenzione del 1907, in forza dell'occupazione bellica, lo stato occupante deve lasciare in vigore le leggi esistenti, ma può emettere speciali provvedimenti quando sia costretto dalle necessità della guerra. Lo stato invasore è perciò internazionalmente legittimato a compiere tutta una serie di atti di impero e, come gli è consentito di imporre agli abitanti degli obblighi di non fare, così può imporre obblighi che importino prestazioni positive, escluso quello di portare le armi contro il proprio paese. Per quanto riguarda i beni, lo stato occupante è legittimato ad appropriarsi di tutte le cose mobili appartenenti allo Stato straniero, nonchè ad usufruire di tutte le cose mobili di esso, (art. 53) ma i suoi poteri non sono di portata così larga di fronte alle persone e ai beni privati degli abitanti del paese occupato. Per principio generale deve essere garantito il rispetto della proprietà privata e ciò vale non soltanto per la proprietà immobiliare, che è difesa dalla sua stessa natura, ma anche e soprattutto per quella mobiliare, senza esclusione per i crediti (art. 23 lett. G. ed H e art. 46). Il saccheggio è assolutamente vietato (art. 47). L'occupante può ricorrere alle requisizioni per ottenere in natura dagli abitanti del paese le cose di cui ha bisogno, ma le requisizioni reali non possono aver luogo senza la osservanza di speciali limiti e di particolari forme. A renderle ammissibili occorre: a) che siano autorizzate dal comandante delle forze militari del paese occupato (art. 52); e ciò per evitare arbitri e soprusi di subalterni; b) che servano rigorosamente per i bisogni dell'esercito occupante (art. 48), il che significa non potersi far requisizioni allo scopo di arricchimento; c) che siano tali da corrispondere alle risorse del paese (art. 49) in modo da non richiedere oneri sproporzionati alla capacità degli abitanti. E' di più necessario che le requisizioni in natura siano per quanto è possibile, pagate in contanti e che il pagamento si effettui il più presto possibile; in mancanza constatata con il rilascio di una ricevuta (art. 52). Infine, come per le contribuzioni, è opportuno che l'occupante anzichè esigere direttamente dai cittadini la consegna delle cose requisite si rivolga per ottenere la consegna stessa all'autorità locale, a condizione naturalmente, che questa abbia consentito a conservare il suo Ufficio (art. 41 della dichiarazione di Bruxelles). Tutte queste disposizioni sono talmente radicate nella coscienza giuridica dei paesi civili ed in particolare del nostro che sono state letteralmente trascritte nel R. D. 8 luglio 1938 n. 1415 che approva i testi della legge di guerra (art. 58, 60, 62).

Nel caso in esame, come rilevasi dai documenti prodotti dal Credito Italiano, l'intimazione del versamento delle somme e dell'apertura delle cassette di sicurezza fu redatta il 4 luglio 1944 da un certo capitano Kaufmann, che incaricò dell'esecuzione certo maresciallo Hoppe, sostituito poi dal maresciallo delle SS. Braun. Ora, anche a non voler pretendere un ordine scritto del comandante in capo delle forze operanti in Italia (art. 51), occorre per l'art. 52 un ordine della massima autorità germanica in Firenze, ove esisteva un comando con più generali, ai quali la banca poteva e doveva ricorrere per reclamare contro l'atto che essa sapeva e riteneva illegale. Nè basta osservare che i vaglia furono emessi all'ordine del Comandante della polizia di sicu-

rezza in Italia, perchè, anche se la banca ha creduto di cautelarsi in tal modo, resta sempre il fatto che l'ordine fu emanato da un ufficiale incompetente e ciò basta ad escludere che si sia avuto un pagamento liberatorio ai sensi dell'art. 1188; si aggiunga che il denaro non serviva per i bisogni dell'esercito, ma a scopo di arricchimento e di persecuzione razziale ed è lo stesso Credito Italiano che ne fornisce la prova con il verbale Calogero n. 5 nel quale si legge che il M. llo Braun dispose la distribuzione dei beni degli ebrei che non potevano essere asportati, « perchè i proprietari — così disse — al loro ritorno nulla devono trovare ».

Tutto ciò indipendentemente dal fatto che non si trattava di requisizione per la quale è previsto un corrispettivo, sia pur differito, ma di una vera e propria rapina, che è in ogni caso vietata (art. 47). L'autorità germanica poteva emettere provvedimenti che erano giustificati dalle necessità di guerra, ma non poteva non rispettare la proprietà privata in forza delle leggi internazionali e delle leggi esistenti nello Stato occupato (siano state queste il c. c. o il decreto del « duce ») e stava al Credito Italiano invocare il rispetto.

L'Istituto convenuto sostiene, in base all'art. 53 della Conv. della Aja che il tedesco abbia agito sostituendosi alla pseudo repubblica sociale (verb. Calogero n. 4); che il sedicente governo repubblicano ratificò l'operato a norma del capoverso dell'art. 1188.

E' facile obbiettare che non essendo stato ancora emesso il decreto di confisca di cui all'art. 8 del decreto del « duce », non poteva parlarsi di cose mobili appartenenti allo Stato; che, comunque, queste cose sarebbero appartenute non già allo stato nemico occupato (Regno d'Italia) ma allo alleato (repubblica sociale italiana); che infine, nessuna ratifica è intervenuta da parte dell'autorità repubblicana. Alla lettera 17 luglio 1944 con la quale il Credito Italiano comunicò al capo della provincia l'apertura forzata delle cassette di sicurezza e i versamenti eseguiti, questi rispose con le seguenti testuali parole: « Oggetto: cassette di sicurezza. Segno ricevuta della nota contraddistinta riguardante l'oggetto a margine indicato ».

E' evidente che, a parte la specificazione dell'oggetto (cassette di sicurezza e non depositi) in questa laconica risposta non vi è alcuna ratifica, che deve essere invece una chiara esplicita consapevole dichiarazione che si intende convalidato un atto soggetto a ratifica.

Non vale infine soffermarsi sulla invocata clausola « *rebus sic stantibus* » e sul richiamo agli art. 1467-1469 c. c. perchè l'eccessiva onerosità nei contratti con prestazioni corrispettive importa la risoluzione dei contratti medesimi e quindi l'obbligo del depositario di restituire le somme depositate, il che è appunto quello che chiedono i deponenti.

Il Credito Italiano ha subito una violenza da parte della soldataglia germanica e poichè esso era proprietario della somma espropriata, deve subirne le conseguenze, salvo a richiedere la riparazione, nelle forme che saranno stabilite, nei confronti dei colpevoli; deve intanto adempiere la sua obbligazione nei confronti degli attori, cui è vincolato dal contratto di deposito bancario e che ne fanno richiesta.

Accogliendosi la domanda attrice, il Credito Italiano va condannato al pagamento delle somme rispettivamente dovute a ciascuno degli attori con gli interessi di mora. Non va invece accolta la domanda del risarcimento dei danni a norma dell'art. 1224 c. c. perchè i creditori non hanno fornito alcuna prova, sia pure ai fini limitati di una condanna generica, di aver subito un danno maggiore di quello costituito dagli interessi legali. (Omissis)